



ESSE... REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.M. 11.11.1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11655/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA

imposta su concessioni geotermiche  
Accertamento. L. reg. 2/71.  
Concessione statale su beni  
demaniaali. Presupposto impositivo  
Insussistenza. Misura.  
Determinazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. [redacted] [redacted] Presidente
- Dott. [redacted] [redacted] Consigliere
- Dott. [redacted] [redacted] Consigliere
- Dott. [redacted] [redacted] Consigliere
- Dott. [redacted] [redacted] Consigliere rel.

R.G.N. [redacted]

Cron. 11655

Rep.

Ud. [redacted]

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. [redacted] proposto da:

Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore Rossi Enrico, elettivamente domiciliata in

[redacted] presso lo Studio dell'Avv.

[redacted] rappresentata e difesa

dall'Avv. [redacted], giusta delega in atti;

- ricorrente e controricorrente al ricorso  
incidentale -

1628  
/15

contro

[redacted], in persona del suo procuratore

e legale rappresentante pro tempore [redacted]

elettivamente domiciliata in [redacted]

[redacted] presso lo Studio dell'Avv. [redacted]

Luigi B. [redacted]



[REDACTED], che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente e ricorrente in via incidentale*

-  
avverso la sentenza n. 57/17/07 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 17 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2015 dal Consigliere Dott.

[REDACTED]  
udito l'Avv. [REDACTED] per la ricorrente;

udito l'Avv. [REDACTED] per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa [REDACTED] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso incidentale.

#### Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 57/17/07 depositata il 17 dicembre 2007 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED], confermava la decisione n. 103/04/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze nella parte in cui aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli accertamenti con i quali



la Regione Toscana aveva recuperato maggiori imposte regionali su concessioni di sfruttamento geotermico anni 2000 2001 2002, accoglieva invece il ricorso con riguardo agli anni 1998 1999 ritenendo prescritte le imposte in parola e accoglieva il ricorso anche con riguardo ai distinti avvisi di irrogazione di sanzioni emessi per omesso pagamento dei suddetti tributi.

Per quanto di stretto interesse la CTR, con riguardo al <<presupposto>> dell'imposta regionale sulle concessioni di cui agli artt. 2 l. 16 maggio 1970, n. 281 e 1 l.r. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, riteneva che, essendo i giacimenti geotermici rimasti nella <<titolarità domenicale>> dello Stato, come confermato da Corte cost. n. 343 del 1995, dovesse giudicarsi irrilevante che ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 la concessione fosse <<divenuta regionale>>. In secondo luogo la CTR riteneva corretto l'ammontare dell'imposta richiesta atteso che l'imponibile era stato esattamente determinato moltiplicando il canone di concessione per cento, come previsto dall'art. 1, comma 3, l.r. Toscana n. 2 cit., canone a sua volta esattamente calcolato e rivalutato dalla <<delibera della Giunta del 15.7.2002>> ai sensi dell'art. 17 l. 9 dicembre 1986, n. 896, nonché dell'art. 10, comma 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537, nonché ex artt. 32, comma 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e 6 d.m. 2 marzo 1998, n. 258. In terzo luogo la CTR riteneva prescritte <<le pretese riferite agli anni di imposta 1998 e 1999 dal momento che gli accertamenti



erano stati tutti notificati il 31.10.2003>>, dovendosi a riguardo applicare la prescrizione triennale ex art. 8, comma 2, l.r. Toscana n. 2 cit., non invece la prescrizione quinquennale ex art. 8, comma 1, l.r. Toscana n. 2 cit., <<giacché si trattava di potere accertativo, non di riscossione di tributo già accertato>>. Infine la CTR annullava gli atti di contestazione delle sanzioni in quanto <<l'obbiettiva incertezza circa l'an ed il quantum dell'imposta pretesa ... imponeva una motivazione ad hoc che era mancata>>.

Contro la sentenza della CTR, la Regione Toscana proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a sette motivi.

Al ricorso incidentale, la Regione Toscana resisteva con controricorso.

La contribuente depositava memoria.

#### **Diritto**

1. Con il primo motivo del ricorso principale la Regione censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 l.r. Toscana 30.12.1971 n. 2>>.

Secondo la Regione, difatti, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto prescritte le annualità d'imposta 1998 1999. Invero, sosteneva la Regione, la CTR avrebbe



sbagliato ad applicare il più breve termine di prescrizione triennale stabilito dall'art. 8, comma 2, l.r. Toscana n. 2 cit. che riguardava esclusivamente l'ipotesi di inesatta liquidazione d'imposta da parte della Regione, un'inesatta liquidazione d'imposta nella concreta fattispecie mancante in quanto quella all'esame sarebbe stata <<un'autoliquidazione inesatta da parte della concessionaria>>. Pertanto, per la Regione, avrebbe dovuto trovare applicazione il più lungo termine di prescrizione quinquennale ex art. 8, comma 1, l.r. Toscana n. 2 cit. stabilito per la riscossione delle imposte regionali in genere. Il quesito sottoposto era il seguente: <<Se nel caso di autoliquidazione di imposta regionale per le concessioni statali di beni del demanio si applica il termine prescrizione breve di cui al comma 2 dell'art. 8 l.r. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, ovvero il termine di prescrizione ordinario quinquennale previsto dal primo comma dello stesso articolo>>.

Il motivo è inammissibile perché il quesito che lo conclude è formulato, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, in forma di astratto mero interrogativo e cioè senza alcun riferimento alla concreta motivazione adottata dalla CTR e quindi senza alcuna critica alla stessa che consenta alla Corte l'esercizio nomofilattico che le è proprio (Cass. sez. III n. 24220 del 2009; Cass. sez. III n. 20115 del 2009).



2. Con il secondo motivo del ricorso principale la Regione censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara prescritte le pretese riferite agli anni d'imposta 1998 e 1999>>.

Invero, a giudizio della Regione, l'affermazione della CTR secondo cui doveva applicarsi il più breve termine prescrizione perché si trattava <<in definitiva di supplemento a causa di liquidazione inesatta>>, sarebbe stata <<generica e contraddittoria>>, rendendo con ciò impossibile <<ricostruire l'iter logico che aveva portato il giudice a ritenere che gli avvisi impugnati dalla Società concessionaria fossero dei supplementi di imposta a causa di liquidazione inesatte e non invece degli autonomi avvisi di omesso e/o parziale pagamento dell'imposta dovuta>>. La sintesi del fatto controverso e decisivo era la seguente: <<Si chiede che la Corte dichiari la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione della sentenza del giudice di secondo grado dove, definendo l'imposta regionale in oggetto come un'imposta supplementare, non ricostruisce né i presupposti di fatto di tale affermazione né l'iter logico motivazionale seguito>>.

Il motivo è inammissibile.

Deve essere in effetti osservato che la Regione non lamenta che la CTR abbia senza spiegazione o con insufficiente spiegazione accertato l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo e controverso, in



realtà la Regione critica la CTR per non aver dato alcuna motivazione o per aver dato una <<carente>> motivazione giuridica dell'applicazione del più breve termine di prescrizione. Senonché, l'omessa o insufficiente motivazione giuridica della ridetta applicazione del più breve termine prescrizione, è irrilevante. E questo perché la Corte, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., quando il dispositivo è conforme a diritto, è semplicemente tenuta a integrare o a correggere la motivazione giuridica. Invero, come noto, il vizio di motivazione giuridica rileva esclusivamente sotto il profilo dell'*error in iudicando* censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. trib. n. 1714 del 2007).

3. Con il terzo motivo del ricorso principale la Regione censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/92, dell'art. 6 d.lgs. n. 472/97 e dell'art. 10 l. n. 212/2000>>.

A riguardo la Regione sosteneva che nel caso di specie non potevasi ravvisare alcuna complessità o obbiettiva incertezza che giustificasse la disapplicazione delle sanzioni amministrative pronunciata dalla CTR, <<al contrario nessuna oggettiva incertezza era rilevabile sulla portata della norma>>. Il quesito sottoposto era il seguente: <<Se è possibile ravvisare la sussistenza di "obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito" delle norme tributarie, tali da consentire



la non derogabilità delle sanzioni, qualora al contribuente/concessionario siano noti tutti gli elementi idonei alla corretta quantificazione dell'imponibile tributario e dell'imposta dovuta>>.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale la Regione censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui pronuncia l'annullamento delle sanzioni per ognuna delle annualità contestate>>, motivazione della disapplicazione delle sanzioni che la contribuente evidenziava essere stata semplicemente quella della <<intrinseca complessità e obbiettiva incertezza che l'an ed il quantum dell'imposta pretesa sicuramente denunciano>>. La sintesi del fatto decisivo e controverso era la seguente: <<Si chiede che la Corte dichiari la carenza della motivazione della sentenza della CTR dove, accogliendo l'istanza della contribuente, afferma che le sanzioni non sono dovute "per l'intrinseca complessità e l'obbiettiva incertezza che l'an ed il quantum dell'imposta pretesa denunciano>>.

5. I motivi, che possono esser trattati congiuntamente perché hanno identica soluzione, sono inammissibili perché entrambi non colgono la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, col conseguente passaggio in giudicato del capo impugnato e quindi la perdita di interesse processuale a coltivare il gravame sullo specifico punto (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011;



Cass. sez. I n. 15952 del 2007). In effetti, come si è avuto cura di trascrivere in narrativa del presente, la CTR non ha disapplicato le sanzioni per l'obbiettiva incertezza delle questioni giuridiche trattate e bensì ha annullato gli avvisi perché la ridetta obbiettiva incertezza avrebbe dovuto comportare che negli stessi fosse stata data <<una motivazione *ad hoc* che era mancata>>.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 281/1970 e l l.r. n. 2/1971 e dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Insussistenza del presupposto dell'imposizione>>.

In sintesi, secondo la contribuente, la CTR avrebbe errato a giudicare sussistente il presupposto d'imposta costituito dalla concessione statale del giacimento geotermico. In particolare, evidenziava la contribuente, sia l'art. 2 l. n. 281 cit., sia l'art. 1, comma 1 e 3, l.r. Toscana n. 2 cit., stabilivano che l'imposta regionale in discussione dovesse esclusivamente applicarsi alle concessioni statali <<per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione>>. Laddove invece, nell'ambito del più generale conferimento alle Regioni di funzioni e compiti in precedenza appartenenti allo Stato, ex art. 34, comma 1 e 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,



attuata ex art. 28 l.r. Toscana 1 dicembre 1998, n. 8, erano stati attribuiti alle Regioni il potere di rilasciare concessioni per l'uso delle risorse geotermiche e i canoni provento delle stesse e quest'ultimi da determinarsi dalle Regioni stesse. Cosicché, terminava la contribuente, quelle in discussione avevano <<assunto incontrovertibilmente natura di concessione regionale>> e col che <<risultava pertanto radicalmente carente il presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali>>, ch'era invece la concessione statale. Il quesito sottoposto era: <<Se l'acquisita natura regionale della concessione di cui risulta titolare la scrivente Società - a seguito di delega alle Regioni da parte dello Stato delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni geotermiche e della devoluzione alle stesse dei relativi canoni, per effetto dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - è idonea a far venire meno nel caso di specie il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali, individuato, dal combinato disposto degli artt. 2 l. n. 281/1970 e 1 l.r. n. 2/1971, nella titolarità di una concessione statale su un bene, per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato>>.

Il motivo è infondato.

 In realtà un'attenta lettura dell'art. 2, comma 1, l. n. 281 cit. - per cui <<L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e



l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche» - convince che il presupposto dell'imposta regionale *sub iudice* consiste nell'occupazione o nell'uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato e quindi indipendentemente dall'Autorità che con il rilascio della concessione costituisce titolo per lo sfruttamento legittimo degli stessi. Del resto, la circostanza secondo cui il canone viene ex art. 34, comma 5, d.lgs. n. 112 cit. <<devoluto>> alle Regione nell'ambito di una razionale ripartizione delle complessive risorse finanziarie del Paese, dimostra il mantenimento del presupposto impositivo consistente nell'occupazione e nell'uso assentito di beni tuttora appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato. In effetti, non si farebbe luogo ad alcuna <<devoluzione>> di canone se i beni non fossero demaniali o non appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

Il principio di diritto che deve essere affermato è pertanto il seguente: <<Ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 16 maggio 1970, n. 281, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1, l.r. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono



l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, in questo caso la Regione Toscana ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato (fattispecie in tema di concessione di risorse geotermiche ex art. 17, comma 3, l. 9 dicembre 1986, n. 896, in cui l'ente concedente era appunto la Regione Toscana)>>.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, l.r. n. 2/1971 e dell'art. 17 l. 896/1986; del combinato disposto dell'art. 4 d.m. 2 marzo 1998, n. 258 e dell'art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)>>.

Invero, a giudizio della contribuente, la rivalutazione dei canoni di concessione ex combinato disposto art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni in l. 26 giugno 1990, n. 165 e art. 6 d.m. 2 marzo 1998, n. 258 non era prevista per il canone di concessione geotermica costituente la base imponibile dell'imposta regionale in discussione. Sosteneva difatti la contribuente che l'art. 17, comma 2, l. n. 896 cit., nonché l'art. 1, comma 3, l.r. Toscana n. 2 cit., disciplinava in modo <<esaustivo le modalità di determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali>>, non prevedendo affatto la rivalutazione dei canoni di concessione geotermica. In



conseguenza, secondo la contribuente, doveva ritenersi illegittima la delibera regionale <<n. 732/2002>> che aveva rivalutato il canone di concessione geotermica facendo nella sostanza applicazione analogica vietata della rivalutazione stabilita solo per le altre concessioni statali e giacché la concessione geotermica sarebbe stata governata da *lex specialis* come dimostrava lo sviluppo storico della legislazione e cosicché per l'effetto la CTR avrebbe dovuto ritenere non dovuta la maggiore imposta regionale di cui agli impugnati avvisi. Il quesito sottoposto era il seguente. <<Se la rivalutazione dei canoni prevista dal combinato disposto dell'art. 4 d.m. 2 marzo 1998, n. 258 e dell'art'art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90 - nel riferirsi specificatamente ai canoni "per i permessi di ricerca mineraria e per le concessioni minerarie" ed ai canoni "per le concessioni minerarie in mare e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati" - non sia legittimamente applicabile anche per i canoni delle concessioni di fluidi geotermici - come pure i giudici di seconde cure hanno ritenuto - ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dovuta>>.

8. Con il quinto motivo del ricorso incidentale, la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, l.r. n. 2/1971 e dell'art. 17 l. 896/98. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2,



l. n. 537/1993 e dell'art. 32, comma 1, l. 724/1994 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)>>.

Invero, similmente al motivo riassunto al numero precedente, a giudizio della contribuente la CTR sarebbe incorsa in errore in ordine <<all'applicabilità degli ulteriori aumenti dei canoni concessori dei beni patrimoniali pubblici>>, stabiliti dall'art. 10, comma 2, l. n. 537 cit. e dall'art. 32, comma 1, l. n. 724 cit., anche con riguardo ai canoni concessori relativi alle <<concessioni di coltivazione di fluidi geotermici>>. E questo perché, come prima, l'aumento in parola sarebbe stato <<in contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 3, l.r. n. 2/1971 e dell'art. 17, comma 6, l. n. 886/1986>> ed essendo il canone di concessione geotermico governato da un regime di specialità normativa. Il quesito sottoposto era il seguente: <<Se la rivalutazione dei canoni prevista dall'art. 10, comma 2, l. n. 537/1993 e dall'art. 32, comma 1, l. 724/1994 nel riferirsi genericamente ai canoni "di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria" ed ai canoni "annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati" - non sia legittimamente applicabile anche per i canoni delle concessioni dei fluidi geotermici - come pure i giudici di seconde cure hanno ritenuto - ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dovute>>.



9. I motivi sub n. 7 e n. 8, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve essere preliminarmente ricordata la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario anche nelle controversie in cui, essendo in contestazione l'imposta, debba procedersi ad accertare incidentalmente la civile obbligazione del canone di concessione al fine di stabilire la corretta determinazione dell'imponibile (Cass. sez. un. n. 10306 del 2013, per cui solo la mera contestazione dell'ammontare del canone in parola esclude la giurisdizione tributaria).

Nel merito deve essere osservato che l'art. 6 d.m. n. 258 cit. - per cui <<Tutti i canoni annui, proventi diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato, con esclusione dei beni demaniali di cui agli articoli precedenti, vanno moltiplicati, a decorrere dal 1° gennaio 1990, per 6, se derivanti da atti o contratti posti in essere in data anteriore al 1° gennaio 1982, per 4, per 3,5, per 3, per 2, per 1,5 se derivanti da atti o contratti posti in essere rispettivamente nei periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990>> - riferisce l'obbligo di aumento del canone a tutti i beni appartenenti al



demanio o al patrimonio dello Stato occupati e usati in regime di concessione e nessuno escluso. La disposizione, quindi, non lascia fuori il canone da corrispondere per la concessione geotermica e ciò in conformità all'art. 12, comma 5, d.l. 90 cit., da cui l'art. 6 d.m. n. 258 cit. trae origine, norma la prima che appunto statuisce «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della l. 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del d.l. 2 ottobre 1981,



n. 546, conv. con modif. in l. 1 dicembre 1981, n. 692>>; ed, inoltre, in conformità all'art. 10, comma 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537, per cui <<I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse >>; nonché, conformemente all'art. 32, comma 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui <<I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse>>. Correttamente pertanto la Regione Toscana ha proceduto al ricalcolo e alla rivalutazione del canone di concessione geotermico, che come gli altri era notoriamente <<basso>>; ricalcolo e rivalutazione a cui la Regione era in effetti tenuta *ex lege* ed in ragione dei poteri attribuiti dall'art. 34, comma 1 e 5, d.lgs.



n. 112 cit., quest'ultima attuata ex art. 28 l.r. Toscana n. 8 cit.

Il principio di diritto che deve essere affermato è quindi il seguente: <<La Regione Toscana correttamente procede al ricalcolo e alla rivalutazione del canone di concessione geotermica, sulla scorta del potere attribuitole dall'art. 34, comma 1 e 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, attuata ex art. 28 l.r. Toscana 1 dicembre 1998, n. 8, il quale canone è posto alla base dell'imponibile della imposta regionale sulle concessioni geotermiche, imponibile rappresentato appunto dall'ammontare del canone di concessione moltiplicato ex art. 1, comma 1 e 2, l.r. Toscana 31 dicembre 1971, n. 2; e, ciò, in quanto il ricalcolo e la rivalutazione del canone di geotermia sono imposti dall'art. 6 d.m. e marzo 1998, n. 258, dall'art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. con modif. in l. 26 giugno 1990, n. 165, nonché dall'art. 32, comma 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724, che non li escludono espressamente>>.

10. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>>.

E questo perché, secondo la contribuente, la CTR nel ritenere legittima la rivalutazione del canone geotermico costituente la base imponibile dell'imposta



regionale sarebbe incorsa nella esposta violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove <<sembrerebbe aver riconosciuto applicabile nel caso di specie la rivalutazione prevista dall'art. 6 d.m. n. 258/1998, nonostante tale norma non risulti in alcun modo richiamata nella delibera della Giunta Regionale Toscana sulla cui base la medesima Regione ha calcolato il canone cui era stata parametrata l'imposta regionale sulle concessioni statali dovuta nel caso di specie>>. Il quesito sottoposto era il seguente: <<Se la sentenza della CTR, nell'aver fondato il riconoscimento della legittimità della pretesa impositiva avanzata dalla Regione Toscana su una norma (l'art. 6 d.m. n. 258/1998) diversa da quella sulla base della quale la stessa Regione ha proceduto alla determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dovuta nel caso di specie sia viziata per *error in procedendo*, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c.>>.

Il motivo è infondato giacché è evidente che la CTR ha rigettato l'eccezione nei termini esattamente proposti della contribuente, che erano quelli dell'illegittimità della maggiore imposta regionale sotto il profilo che l'imponibile non doveva essere ricalcolato e né rivalutato. Non c'è stata pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. In realtà, con riferimento all'art. 112 c.p.c., non ha alcun rilievo la motivazione in diritto adottata dal giudice, se non per



l'eventuale violazione di legge (Cass. sez. III n. 20652 del 2009; Cass. sez. III n. 26999 del 2005).

11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 6 d.m. 2 marzo 1998, n. 258 e dell'art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)>>.

Invero, secondo la contribuente, la CTR non avrebbe comunque dovuto ritenere legittima la rivalutazione del canone di concessione geotermica costituente la base imponibile dell'imposta regionale e questo perché l'art. 6 d.m. n. 258 cit. stabiliva che poteva farsi luogo a rivalutazione soltanto per i canoni di concessione <<derivanti da atti o contratti posti in essere>> sino al 30 aprile 1990. Il quesito sottoposto era il seguente: <<Se la rivalutazione dei canoni prevista dal combinato disposto dell'art. 6 d.m. 2 marzo 1998, n. 258 e dell'art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90 - nel riferirsi testualmente ai soli canoni di concessione "derivanti da atti o contratti posti in essere" fino al 30 aprile 1990 - non poteva essere riconosciuta legittimamente applicabile nel caso di specie, nel quale risultava comprovato in causa che tutte le concessioni di cui Enel Produzione risulta titolare sono state ratificati con decreti approvati successivamente al 1994>>.

Il motivo è inammissibile non solo perché la CTR non si è pronunciata sul fatto estintivo qui eccepito, con la



conseguenza che l'impugnata sentenza avrebbe dovuto quindi censurarsi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e cioè per violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. lav. n. 13482 del 2014); ma il motivo è altresì inammissibile perché nel corpo del ricorso non sono stati trascritti i richiamati documenti da cui dovrebbe evincersi l'eccepita anteriorità, con ciò impedendo alla Corte la verifica della corrispondenza del tenore dei documenti a quanto affermato dalla contribuente (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009; Cass. sez. II n. 8401 del 2008).

12. Con il sesto motivo del ricorso incidentale, la contribuente denunciava in rubrica <<Insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso dell'illegittimità del criterio di determinazione dei canoni concessori riconosciuto applicabile nel caso di specie, cui è stata parametrata la maggiore imposta accertata (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)>>

Invero, secondo la contribuente, l'impugnata sentenza avrebbe meritato di essere cassata <<per insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso dell'applicabilità anche ai canoni delle concessioni geotermiche delle rivalutazioni>>. E questo perché, a giudizio della contribuente, la CTR non avrebbe o avrebbe insufficiente motivato il contrasto delle rivalutazioni in parola con la <<specifica ricostruzione della geotermia come *tertium genus*>>. La sintesi del fatto decisivo e controverso era la seguente: <<Se sia viziata per insufficiente



motivazione la sentenza della CTR che non ha in alcun modo preso posizione sulle specifiche deduzioni giudiziali della Società in ordine al fatto decisivo e controverso dell'inapplicabilità delle regole di rivalutazione previste dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 d.m. 2 marzo 1998, n. 258 e dell'art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, dell'art. 10, comma 2, l. n. 537/1993 e dell'art. 32, comma 1, l. n. 724/1994, ai fini della corretta determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dovuta nel caso di specie>>.

Il motivo è inammissibile.

Deve essere in effetti osservato che la contribuente non lamenta che la CTR abbia senza spiegazione o con insufficiente spiegazione accertato l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo e controverso, in realtà la contribuente critica la CTR per non aver dato alcuna motivazione o per aver dato una insufficiente motivazione giuridica dell'applicazione della rivalutazione che riteneva stabilita per concessioni diverse da quella geotermica. Sennonché, l'omessa o insufficiente motivazione giuridica dell'applicazione della ridetta rivalutazione anche al canone di concessione geotermica è irrilevante. E questo perché la Corte, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., quando il dispositivo è conforme a diritto, è semplicemente tenuta a integrare o a correggere la motivazione giuridica. Invero, come noto, il vizio di motivazione giuridica rileva esclusivamente sotto il



profilo dell'error in iudicando censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. trib. n. 1714 del 2007).

13. Con il settimo motivo del ricorso incidentale, la contribuente denunciava in rubrica <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>>.

A riguardo la contribuente sosteneva che l'impugnata sentenza era meritevole di essere cassata nella parte in cui <<non aveva disapplicato la delibera della Giunta Regione Toscana ...riconoscendone l'illegittimità>>. Il quesito di diritto era il seguente: <<Se la CTR, nel non aver disapplicato - ai fini della corretta determinazione dell'imposta regionale sulle concessioni statale dovuta - la Delibera della Giunta regionale toscana n. 723/2002, con la quale è stata illegittimamente disposta l'applicabilità delle rivalutazioni previste dal combinato disposto dell'art. 4 d.m. 2 marzo 1998, n. 258 e dell'art. 12, comma 5, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, dell'art. 10, comma 2, l. n. 537/1993 e dell'art. 32, comma 1, l. n. 724/1994, anche ai canoni delle concessioni geotermiche, sia incorsa in un error in procedendo, in violazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992>>.

Il motivo è infondato, avendo la CTR riconosciuto legittimo il provvedimento di ricalcolo e rivalutazione del canone di concessione geotermica in discussione.



14. Nella reciproca soccombenza consistono le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.


P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale, con integrale compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2015

Il Consigliere estensore

~~\_\_\_\_\_~~

Il Presidente  


Il Funzionario Giudiziario  
~~\_\_\_\_\_~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il .....m. 5. GIU. 2015.....



Il Funzionario Giudiziario  
~~\_\_\_\_\_~~